

Special Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE
LEGGE 24 MARZO 2015, N. 33, CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3, RECANTE
“MISURE URGENTI PER IL SISTEMA BANCARIO E GLI INVESTIMENTI”
(G.U. N.70 DEL 25/3/15)
ENTRATA IN VIGORE 26/03/15

PMI innovative: nuove imprese a cui si applicano le agevolazioni delle start up Nasce la nuova categoria delle piccole e medie imprese (PMI) innovative; ad esse si applicano le misure previste a favore delle start-up innovative.	Art. 4
Definizione - PMI, così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE5. Ossia imprese: • che occupano meno di 250 persone; • il cui fatturato annuo non supera i 50.000.000 euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43.000.000 euro, che sono costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e che possiedono i seguenti requisiti: 1) residenza in Italia o in uno Stato UE o SEE, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; 2) certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da soggetti revisori contabili; 3) azioni non quotate in un mercato regolamentato; 4) assenza di iscrizione nel registro speciale previsto per le start-up innovative e l'incubatore certificato; 5) presenza di almeno 2 dei seguenti requisiti: - volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione delle PMI innovative. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili, mentre sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo; - personale altamente qualificato impiegato come dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo in % uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di (o che sta svolgendo) dottorato di ricerca, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata, ovvero, in % uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale; - titolarità di almeno 1 privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa. Iscrizione al registro delle imprese – è prevista un'apposita sezione speciale all'interno del registro delle imprese a cui le PMI innovative devono esser iscritte per poter accedere alle agevolazioni. Agevolazioni - alle PMI innovative si applicano diverse agevolazioni previste per le start-up innovative dal D.L. n. 179/2012, tra cui l'art. 29 del citato decreto che prevede incentivi fiscali in favore di coloro che investono nel capitale sociale delle PMI innovative. In particolare:	

- le **persone fisiche** potranno **detrarre** dall'Irpef una percentuale delle **somme investite** nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative;
- per i **soggetti Ires** è, invece, prevista la possibilità di dedurre dall'imponibile parte delle somme investite nel capitale sociale di dette imprese.

Soggetti beneficiari delle agevolazioni - le agevolazioni si applicano solo alle PMI innovative che **operano sul mercato da meno di 7** anni dalla loro prima vendita commerciale. Per le PMI innovative che **operano sul mercato da più di 7 anni** dalla prima vendita commerciale, gli incentivi fiscali si applicano qualora le PMI presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato.

Disposizioni attuative - un decreto del MEF stabilirà le modalità di attuazione delle agevolazioni per le PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.

Start up innovative: aumenta il limite per la compensazione

Per le start-up innovative, modificato da 15.000 euro a 50.000 euro il limite di importo per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto al di sopra del quale scatta l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**.

Art. 4, co. 11-novies

Patent box: l'opzione diventa rinnovabile

Modificata la disciplina c.d. *patent box*, che consente l'esclusione dal reddito di una parte (30% - 2015, 40% - 2016, 50% dal 2017) dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, introdotta con la legge di stabilità 2015.

Con l'originario impianto del decreto legge era stato stabilito che l'agevolazione non si applicherà più ai "marchi funzionalmente equivalenti ai brevetti", bensì ai "marchi" (i marchi commerciali). All'elenco dei beni immateriali erano stati poi aggiunti i "disegni e modelli". Si ricorda che gli altri beni immateriali per i cui redditi è concessa l'agevolazione sono opere dell'ingegno, brevetti industriali nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Il decreto legge aveva previsto, e la legge di conversione ha confermato, che l'agevolazione deve essere **calcolata** in base al rapporto tra:

- i **costi di attività di ricerca e sviluppo**, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (numeratore);
- i **costi complessivi**, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene (denominatore).

Il numeratore del suddetto rapporto può essere aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con **società** che direttamente o indirettamente **controllano** l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del **30%** del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).

Con la legge di conversione è stato aggiunto che l'opzione - la quale, lo ricordiamo, è **valida 5 anni ed è irrevocabile** - è rinnovabile.

Art. 5

Finanziamenti a medio/lungo termine di investitori istituzionali esteri UE o SEE: esenzione da ritenuta sugli interessi se si tratta di Paesi white list Esteso il regime di esenzione dalla ritenuta - a titolo d'acconto con obbligo di rivalsa o, a titolo di imposta, per i soggetti esteri - sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese anche ai finanziamenti effettuati da investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella c.d. white list, ancorché privi di soggettività tributaria, e sottoposti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti. In particolare, con una modifica all'art.26, co. 5-bis del D.P.R. n. 600/1973, è stato soppresso il riferimento agli OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti negli Stati UE e SEE inclusi nella c.d. white list, in tal modo estendendo l'esenzione dalla ritenuta alla fonte a tutti gli investitori istituzionali esteri, a prescindere dall'utilizzo della leva finanziaria finalizzata agli investimenti, nonché dalla loro appartenenza al territorio UE o al SEE.	<i>Art. 6</i>
Fondo centrale garanzia PMI: garanzie indirette anche per operazioni finanziarie già deliberate alla data di presentazione della richiesta di garanzia Modificata la disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, previsto dal D.L. n.69/2013. In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche: - la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI è circoscritta alle sole operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione. In tal modo si ammette la possibilità di garantire in via indiretta operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all'acquisizione della garanzia da parte del Fondo; - il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. È stato specificato che la costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.	<i>Art. 8-bis</i>